

N.ro 49462 di Repertorio

N.ro 26115 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

il diciassette gennaio duemiladiciassette

17 gennaio 2018

a Genova in Via San Luca civico numero dodici interno venti.

Alla richiesta del Signor CANDELA Mauro, nato a Genova il 4 dicembre 1962, domiciliato presso la sede dell'infradetta Società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **"IL BISCIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**, Società di nazionalità italiana, con sede in Genova Via San Luca n.12/20, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese -Ufficio di Genova: 95003340106, partita I.V.A. 02321800100, Cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle Cooperative al n.A165834

io Dr. LUIGI CASTELLO Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili di Genova e Chiavari, sono certo dell'identità personale del richiedente e mi trovo in questo locale per assistere all'Assemblea dei soci dell'anzidetta Società, riunitasi in questo luogo, giorno ed ora in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, e per redigerne il relativo verbale.

E pertanto io Notaio ho constatato e dò atto di quanto segue:

è presente il predetto Signor CANDELA Mauro, Presidente del Consiglio di Amministrazione, richiedente, il quale dà atto:

- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione oltre egli stesso quale Presidente, il Vice Presidente ZAHRA ZIAD ed il consigliere Simona Masnata e cioè l'intero consiglio
- che la Società è priva di Collegio Sindacale
- che ha giustificato l'assenza il Revisore Legale Gioacchino Dell'Olio.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea il predetto Signor CANDELA Mauro il quale invita me Notaio a fungere da Segretario, procedendo quindi all'appello dei Soci.

Da tale appello risultano presenti, in proprio o per delega, numero quarantuno degli ottantaquattro soci aventi diritto di voto in assemblea.

L'elenco dei soci presenti risulta dal prospetto composto di quattro fogli che, vidimato dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per espressa dispensa del Comparente.

Le deleghe di cui all'elenco allegato, previa verifica, vengono dal Presidente messe agli atti della Società.

Il Presidente, visto il risultato dell'appello dei quotisti, dato atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara la presente Assemblea legalmente costituita in seconda convocazione ed atta a validamente deliberare sulle pratiche

poste all'Ordine del Giorno del quale dà lettura all'Assemblea e che è del seguente tenore:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del nuovo Statuto Sociale che prevede la trasformazione della Cooperativa da A a Mista e la modifica dell'oggetto sociale;

2. Varie ed Eventuali.

Prende la parola il Presidente, il quale -con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno- espone all'Assemblea i motivi che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione alla Convocazione della presente Assemblea:

- in primo luogo, avendo la Cooperativa superato i parametri previsti dall'art. 2519, secondo comma, codice civile (avendo più di un milione di euro di attivo e più di 20 soci), è necessario che lo Statuto Sociale faccia riferimento, quali norme residuali, non più a quelle dettate in tema di società a responsabilità limitata bensì a quelle dettate in tema di Società per Azioni;

- in secondo luogo la cooperativa, sino ad oggi qualificabile come cooperativa sociale di "tipo A" (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi), ha in previsione lo svolgimento in futuro anche di attività finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati, diventando così cooperativa sociale di tipo "misto"; questo impone la necessità di adeguare lo Statuto sociale principalmente nell'art. 4 (sco-

po), nell'articolo 5 (oggetto) e nell'articolo 6 (numero e requisiti dei soci);

- in terzo luogo la presente assemblea è anche occasione per una riformulazione dell'oggetto sociale, da un lato rendendolo maggiormente conforme alle attività fin qui effettivamente svolte dalla Cooperativa e dall'altro prevedendo altre attività di futuro svolgimento in stretta correlazione alla previsione di svolgere attività finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati.

- infine si è ritenuto opportuno modificare la denominazione della cooperativa eliminando l'acronimo "ONLUS" ciò in conformità alla normativa di riforma del Terzo Settore così come introdotta con il D.lgs. n.117 del 3 luglio 2017.

Ai fini di cui sopra il Consiglio di Amministrazione ha elaborato un nuovo testo di statuto il cui testo in bozza è stato inviato prima d'ora ai soci ed il cui contenuto il Presidente illustra in dettaglio agli intervenuti.

Il Presidente quindi invita l'assemblea a deliberare in merito.

Si apre quindi il dibattito, nel corso del quale vengono forniti ai soci i chiarimenti richiesti.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità delibera di:

a) modificare l'oggetto sociale della cooperativa prevedendo nello stesso le attività meglio illustrate dal Presidente e

dettagliatamente riportate nell'articolo 5 dello statuto sociale di cui infra;

b) modificare la denominazione della cooperativa in modo che d'ora innanzi reciti come segue:

"IL BISCIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE";

c) approvare un nuovo testo di Statuto, così come proposto dal Presidente.

Il detto Statuto, scritto su ventidue facciate di altrettanti mezzi fogli, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, previa sottoscrizione del Comparente e di me Notaio, omessane la lettura per dispensa datamene dal Comparente.

Il Presidente, al fine di consentire la voltura del presente atto presso il Competente Ufficio del Territorio, dichiara che sono compendio del patrimonio della cooperativa i seguenti beni immobili in Comune di Genova e precisamente:

- appartamento in Via Sampierdarena n.14/5, censito al Catasto Fabbricati di Genova alla sezione SAM, foglio 41, mappale 364, sub.23;

- due locali ad uso ufficio in Via San Luca n.12 interni numeri 18 e 19, censito al Catasto Fabbricati di Genova alla sezione GEA, foglio 83, mappale 207, sub.27.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciotto e trenta minuti.

Il presente verbale viene redatto in esenzione da bollo.

Di null'altro richiesto, io Notaio ho ricevuto e redatto il



presente verbale che ho letto al Comparente che lo approva e
con meco lo sottoscrive.

Il presente atto, scritto in parte con mezzi meccanici da per-
sona di mia fiducia e in parte di mia mano, occupa sette fac-
ciate fin qui di due fogli.

F.TO: CANDELA Mauro

LUIGI CASTELLO NOTAIO

prog	libro soci	Cognome	Nome	Quota	del cda	Assoc	Dissoc	Pres	Delega	ass	Firma
1	19	ALLOISIO	ROSSELLA	1.548,00					Calbucci		
2	133	ANGELINO	FRANCESCA	1.548,00			1			1	
3	148	ANTICO	ILARIA	1.548,00						1	
4	193	ASNONG	NICOLE	1.548,00	20/12/17	1					presente
5	177	BALBI	STEFANO	1.548,00	20/3/17	1				1	
6	118	BATTINI	FEDERICA	1.548,00						1	
7	69	BATTOLLA	BARBARA	1.548,00						1	
8	134	BERTERO	SARA	1.548,00					Santamaria		
9	166	BEVILACQUA	ZOJA	1.548,00				1			
10	183	BIGATTI	MARA	1.548,00	8/5/17	1				1	
11	167	BOERO	FABIO	1.548,00						1	
12	104	BONFANTI	ROSA	1.548,00				1			
13	168	BONZANI BONSI	ALICE	1.548,00				1			
14	135	BOTTARO	MAURA	1.548,00			1			1	
15	78	ROTTI	LIVIA	1.548,00				1			
16	174	BRUNO	SIMONA	1.548,00	20/3/17	1				1	
17	60	BUSOLI	SARA	1.548,00						1	
18	181	BUZZI	BENEDETTA	1.548,00	8/5/17	1				1	
19	185	CAGNES	SANDRO	1.548,00	20/11/17	1					
20	26	CALBUCCI	PIERO	1.548,00				1			
21	44	CANDELA	MAURO	1.548,00				1			
22	122	CANTORE	ROSANNA	1.548,00				1			
23	101	CARLARINO	PATRIZIA	1.548,00				1			
24	187	CARUSO	ALESSIO	1.548,00	20/11/17	1					
25	80	CASACCIA	FILIPPO	1.548,00				1			
26	119	CASTILLO	ASTROMELIA LIDIA	1.548,00						1	
27	112	CASTRO GARAHI	LILLIAN MONSERRAT	1.548,00						1	
28	150	CAVAZZON	CHIARA	1.548,00				1			


prog	libro soci	Cognome	Nome	Quota	del cda	Assoc	Dissoc	Pres	Delega	ass	Firma
29	90	CERMINARA	MARIA	1.548,00					Cavazzon		
30	77	CHIARAMONTE	MAURIZIO	1.548,00						1	
31	182	CHIUSOLO	CRISTINA M G	1.548,00	8/5/17	1				1	
32	151	CIANCI	DAVIDE	1.548,00			1			1	
33	154	CIROTTI	STEFANO	1.548,00					Wurtz		
34	130	CORTÉZ NIETO	ISABEL NARCISA	1.548,00						1	
35	173	CROCE	CHIARA	1.548,00	20/3/17	1		1			
36	171	DAFIR	YOUSSEF	1.548,00	20/3/17	1				1	
37	123	D'ANGELO	SIMONA	1.548,00					Piancova		
38	142	DE KAT'	SFRGIO	1.548,00					Casaccia		
39	63	DEMARIA	ROBERTA	1.548,00			1			1	
40	192	DIABANG	MOUSTAPHA	1.548,00	20/11/17	1					
41	110	DONADIO	ALESSIA	1.548,00					Mattei		
42	179	DONNA	ANDREA	1.548,00	20/3/17	1				1	
43	149	FOLCO	GIOVANNI	1.548,00				1			
44	128	GARAVENTA	ANNALISA	1.548,00						1	
45	156	GARBARINO	AMBRA	1.548,00				1			
46	96	GARDELLA	CLARA	1.548,00					Folco		
47	189	GARZIA	FRANCESCO	1.548,00	20/11/17	1					
48	74	GIACHINO	LAURA	1.548,00					Noel		
49	86	GIORGI	GIORGIO	1.548,00					Lufaro		
50	127	GRATIANO	ELISABETTA	1.548,00						1	
51	76	GUBITOSI	GABRIELA	1.548,00						1	
52	111	GUEVARA LAZARTE	GABRIELA ROSARIO	1.548,00						1	
53	102	GUTIERREZ	MIGUEL	1.548,00				1			
54	137	IAVOMETTI	ARIELA	1.548,00			1			1	
55	103	LOFARO	MAURIZIO	1.548,00				1			
56	105	LUCIFETTA	GILJIA	1.548,00						1	

prog	libro soci	Cognome	Nome	Quota	del cda	Assoc	Dissoc	Pres	Delega	ass	Firma
57	84	MAGI	LARA	1.548,00						1	
58	138	MANZINI	LUCIA	1.548,00						1	
59	48	MARCELLI	MARIATERESA	1.548,00				1			
60	40	MASNATA	SIMONA	1.548,00				1			
61	83	MATTEI	ERASMO	1.548,00				1			
62	190	MAVIGLIA	CHRISTIAN	1.548,00	20/11/17	1					presente
63	139	MICHELETTO	FEDERICA	1.548,00						1	
64	100	MOIZI	DEBORA	1.548,00					paradiso		
65	172	NICOLAZZO	FABIO	1.548,00	20/3/17	1				1	
66	161	NOEL	CAROLINE	1.548,00				1			
67	178	ORE CANALES	MARIA DEL ROSARIO	1.548,00	20/3/17	1				1	
68	163	PAOLINI	MARZIA	1.548,00						1	
69	157	PAPARATTO	SELENA	1.548,00				1			
70	41	PARADISO	GIUSEPPE	1.548,00				1			
71	109	PELLERANO	ELISABETTA	1.548,00						1	
72	156	PENCO	ALICE	1.548,00						1	
73	129	PIERETTI	FRANCESCA	1.548,00				1		1	
74	195	PISCITELLI	PAOLA	1.548,00	20/12/17	1					
75	175	PLANCOVA	ALZBETA	1.548,00	20/3/17	1		1			
76	155	PORRO	INES	1.548,00					Toso		
77	188	POZZI	MARCO	1.548,00	20/11/17	1					presente
78	101	PRATO	BARBARA	1.548,00						1	
79	184	PREDOTI	LUCIA	1.548,00	8/5/17	1				1	
80	153	PUGLIESE	MARIA	1.548,00						1	
81	169	REBUFFO	CHIARA	1.548,00						1	
82	196	REPETTO	STEFANO	1.548,00	20/12/17	1					
83	141	RODRIGUEZ	VIRGINIA	1.548,00				1		1	
84	194	RUSSO	MARTA	1.548,00	20/12/17	1					

[Handwritten signatures and initials]

prog	libro soci	Cognome	Nome	Quota	def cda	Assoc	Dissoc	Pres	Delega	ass	Firma
85	159	RUSU	ELENA	1.548,00				1			
86	176	SANCHEZ ROSALES	JUANA LUZ	1.548,00	20/3/17	1				1	
87	146	SANTAMARIA	GIULIA	1.548,00				1			
88	191	SAVI	TOMMASO	1.548,00	20/11/17	1					
89	43	SERRA	EMANUELA	1.548,00				1			
90	170	STARICCO	GIACOMO	1.548,00	20/3/17	1				1	
91	186	TORRE	MATTEO	1.548,00	20/11/17	1					
92	160	TOSO	ALESSANDRO	1.548,00				1			
93	164	VACCARO	DANIELE	1.548,00					Bevilacqua		
94	180	VELCHEVA GYURGINOVA	MARGARITA	1.548,00	20/3/17	1	1			1	
95	145	WURTZ	CARLOTTA	1.548,00				1			
96	56	ZAHRA	ZIAD	1.548,00				1			
capitale											
sottoscritto				148.608,00		27	8	28	13	43	

Handwritten signature



ALLEGATO "B" AL N.RO 26115 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

“IL BISCIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”.

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA
NORME APPLICABILI

Articolo 1
Costituzione e sede sociale

E' costituita la società cooperativa sociale denominata **“IL BISCIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”**

La Società ha sede in Comune di Genova. e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Articolo 2
Durata della società

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 3
Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché, in quanto compatibili con la disciplina della società cooperativa, le disposizioni in materia di società per azioni.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Articolo 4
Scopo sociale

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone di cui all’art. 4 della legge n° 381 dell’8 novembre 1991;

- la gestione di servizi socio – sanitari educativi.

La società si iscriverà al Registro regionale delle cooperative sociali di cui alla Legge regionale n° 42/2012 istituito ai sensi della Legge n.381 dell'11/1/1991.

Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n.1577, come modificato dall'art.6 comma 1 lett. c) della Legge 8/11/1991 n.381, nonché la cancellazione dal Registro regionale sopra citato.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell’art. 45 della Costituzione Repubblicana e dell’art. 2511 del codice civile.

Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Società Cooperativa, oltre che con i propri soci, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all’atto dell’ammissione o successivamente, ed in relazione all’attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, secondo le modalità di cui all’art.18 del presente statuto.

La Società Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò stesso, la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue di Roma, nonché ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, con possibilità di aderire ad ulteriori Organizzazioni di rappresentanza di cui Legacoop sia promotrice o aderente.

Articolo 5

Oggetto

La Società Cooperativa, con riferimento allo scopo sociale, nonché ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

A) lo svolgimento di attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria, per la prevenzione e la cura della salute fisica e psichica, nonché della prevenzione e del recupero dell'emarginazione e del disadattamento di persone di ogni età. La cooperativa ha inoltre per oggetto lo svolgimento di attività relative alla tutela e al miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo della persona, con particolare e non esclusivo riferimento all’istruzione, alla educazione, alla formazione e all’orientamento anche professionale dei minori e degli adulti. Tali attività di formazione ed

orientamento professionale potranno essere gestite anche mediante corsi organizzati e tenuti direttamente, per conto di enti pubblici e/o privati, ed anche in collaborazione con essi.

Nello svolgimento delle sue attività, la cooperativa potrà gestire servizi territoriali, residenziali e semiresidenziali, scuole, asili, istituti, strutture miste per conto di soggetti privati e/o pubblici ed anche in gestione mista con altri soggetti pubblici e/o privati. La cooperativa, nel perseguimento del proprio oggetto sociale, potrà anche acquistare servizi compatibili con il proprio oggetto sociale o ad esso accessori da altri soggetti pubblici e/o privati, per offrire poi un servizio integrato complessivo.

In particolare, per quanto riguarda la gestione di servizi sociali, sociosanitari, di integrazione, formazione, la cooperativa rivolge i suoi servizi alle seguenti tipologie di bisogno attraverso:

- la prestazione di servizi residenziali, semiresidenziali rivolti a disabili psichici, disabili fisici, tossicodipendenti, persone con dipendenza dal gioco, anziani, persone con disturbi dell'apprendimento, persone con svantaggi economici sociali e culturali, minori, adolescenti, adulti in difficoltà, famiglie, ragazze madri, detenuti ed ex detenuti;

- la prestazione di servizi territoriali educativi, ricreativi e aggregativi rivolti a disabili psichici, disabili fisici, tossicodipendenti, persone con dipendenza dal gioco, anziani, persone con disturbi dell'apprendimento, persone con svantaggi economici sociali e culturali, minori, adolescenti, adulti in difficoltà, genitori, famiglie, ragazze madri, detenuti ed ex detenuti;

- la prestazione di servizi residenziali, semiresidenziali, di accoglienza, di mediazione culturale, di supporto legale, di avviamento al lavoro, consulenza psicologica e psicoeducativa e in generale ogni servizio rivolto all'integrazione socioculturale di:

- persone straniere, titolari di protezione internazionale, umanitaria e dei richiedenti asilo;

- minori stranieri non accompagnati;

- vittime di tratta;

- vittime di violenza.

- la prestazione di servizi sociosanitari, riabilitativi e assistenziali in gestione diretta e presso aziende sanitarie accreditate attraverso contratti di global service e/o convenzionati;

- la prestazione di servizi sociali territoriali appaltati e/o accreditati dalla Pubblica Amministrazione;

- la prestazione di servizi domiciliari sociosanitari, riabilitativi e assistenziali in genere.

- lo svolgimento di attività integrate di contrasto alla violenza di genere, sostegno, protezione ed assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli, anche tramite progetti, attività e programmi rivolti a uomini che agiscono violenza nelle relazioni di genere;

- lo svolgimento di attività di contrasto al traffico degli esseri umani con azioni di valutazione, assistenza e pronta accoglienza per soggetti vittime di tratta;

- lo svolgimento di attività educative, psicologiche rivolti alle famiglie in condizioni di fragilità e ai suoi componenti, con particolare riferimento al sostegno alla genitorialità.

- lo svolgimento di attività di mediazione: culturale, penale, legale, sociale: segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi;

- lo svolgimento di attività di studio e ricerca, formazione professionale specializzata nel proprio ambito di intervento, consulenza organizzativa, sostegno psicologico, counseling, coaching, pet therapy;

- la pubblicazione di testi e riviste inerenti il proprio oggetto e scopo sociale;

- l'organizzazione di eventi formativi e seminari;

- lo svolgimento di attività culturali, ludiche e ricreative, animazione sociale.

B) Relativamente allo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone di cui all'art. 4 della legge n° 381 dell'8 novembre 1991 la cooperativa si propone di sviluppare attività produttive e servizi nelle seguenti aree:

- Agricoltura: coltivazioni, allevamento, manutenzione del verde, apicoltura, cultura del verde, giardinaggio, produzione orticola, trasformazione prodotti agricoli e vendita, fattoria didattica, educazione ambientale, agri-asilo, parco avventura;

- Artigianato: falegnameria, tipografia, sartoria, riparazioni meccaniche, produzione di manufatti e relativa vendita al dettaglio e all'ingrosso;

- Area servizi e commercio:

- gestione strutture ricettive (alberghi, case vacanza, ostelli e pubblici esercizi)

- gestione ristoranti, mense, bar, chioschi fissi e mobili

- ristorazione a domicilio

- produzione e confezionamento di alimenti

- pulizie

- custodia e manutenzione alloggi

- trasporti

- igiene ambientale

- servizi informatici, grafici e produzione siti e pagine web

- attività a supporto delle sopraelencate;

- Social Housing al fine di garantire benessere abitativo e integrazione sociale ai soci, utenti e persone in difficoltà attraverso:

- risposte all'emergenza abitativa

- percorsi di formazione all'autonomia

- accesso ad alloggi di qualità e alta efficienza energetica (in locazione o acquisto)

- supporto alla costruzione di una comunità di abitanti

- progettazione di spazi collettivi condivisi e aperti alla città

- creazione delle condizioni per un impatto positivo sul quartiere

- strumenti per la ricerca e l'innovazione sociale

- pratiche sostenibili per l'abitare

- progetti integrati con la pubblica amministrazione all'interno di politiche di innovazione sociale e smart city;

- progetti rivolti all'utilizzo sociale, sia abitativo che produttivo, di beni confiscati, nell'ambito di proposte e interventi della pubblica amministrazione o in associazione con enti preposti, fondazioni, imprese sociali, altre organizzazioni;

- Area culturale e turistica:

- gestione di biblioteche e librerie, cinema, centri di documentazione e archivi allestimenti museali e artistici, gestione di musei, monumenti, siti archeologici o paesaggistici;

- attività di valorizzazione, conservazione e promozione del patrimonio culturale

organizzazione e produzione eventi, spettacoli teatrali, musicali, cinematografici.

-Aree diverse: Pesca, attività marinare, pensioni per animali

Inoltre la Società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali: perciò, a titolo esemplificativo, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti comunque, indirettamente o direttamente, ai medesimi.

La Cooperativa potrà inoltre:

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici consortili e fidejussori diretti a consolidare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare quietanzare crediti ed effetti cambiari, concedere avvalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci e agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- creare iniziative sociali, culturali, mutualistiche, ricreative e sportive sia con creazioni di apposite sezioni sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.

TITOLO III SOCI

Articolo 6 Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali della cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione pertanto deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, e non deve compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

I soci della Cooperativa potranno essere suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) *soci lavoratori retribuiti*, che prestano la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui al successivo articolo 18;
- b) *soci volontari*, iscritti in apposita sezione del libro soci, che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa in conformità alle previsioni della legge 8/11/1991 n° 381 ed il cui numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci.

Per quanto attiene ai soci lavoratori retribuiti, ai sensi di legge, il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma – ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale – con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali; dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti

dalle normative, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore.

Di conseguenza, con l'apposito regolamento, previsto al successivo articolo 18 ed approvato dall'assemblea, la cooperativa definisce e disciplina la tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, nel rispetto della vigente normativa sulla posizione del socio lavoratore.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, nel rispetto del requisito fissato dall'art. 11 legge 381/1991.

Inoltre, possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.

Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari.

Nel caso in cui la Cooperativa intenda avvalersi delle facoltà individuate in uno o più dei tre commi precedenti, dovrà preventivamente approvare apposito regolamento che disciplini gli obblighi e i diritti dei soggetti, in conformità alle vigenti normative.

Articolo 7 Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
- 2) l'indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
- 3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- 4) la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- 5) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 35 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione del mandatario. Spetta all'organo amministrativo richiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale anche ai sensi dell'art.21.

Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione può stabilire la tipologia del rapporto mutualistico che viene instaurato con la cooperativa ai sensi del precedente art. 4 penultimo comma.

La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere all'organo amministrativo che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Articolo 8 Obblighi dei soci

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile, come determinato dall'organo amministrativo;
- c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- d) se soci lavoratori retribuiti, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa

stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

e) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa rispettandone norme statutarie e regolamenti.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Articolo 9 Soci Speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori retribuiti in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. l'ammontare della quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee

ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso e decadenza di cui all'art. 11 e seguenti del presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dall'articolo 13.

TITOLO IV RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 10 Perdita della qualità di socio

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.

Articolo 11 Recesso

Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata.

Spetta all'organo amministrativo, entro 60 giorni dalla domanda, constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Articolo 12

Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo, nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 e dall'articolo 8 ultimo comma oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, o qualora il rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato risolto o per qualunque causa che impedisca comunque al socio di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale.

Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione.

Articolo 13

Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o all'articolo 8 ultimo comma;
- e) che svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto anche per inadempimento;
- i) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9 e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;
- l) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa;

m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.

Articolo 14

Effetti della perdita della qualità di socio

Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la delibera adottata dall'organo competente e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del presente Statuto.

Articolo 15

Rimborso della quota

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati di cui alla lettera d) dell' articolo 23; la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.

Articolo 16

Causa di morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso di quanto stabilito nel precedente articolo si matura, nella misura e con le modalità medesime ivi previste, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del qualsiasi verificata la morte.

Articolo 17

Modalità del rimborso delle quote da parte degli eredi

I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi, indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio o altro documento dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

TITOLO V CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 18 Conferimento delle prestazioni di lavoro

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Detto regolamento stabilisce:

- a) le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavoratori;
- b) le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e normativi;
- c) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente o collaboratore;
- d) le ragioni in presenza delle quali l'organo amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative dei soci, ed i relativi effetti;
- e) i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
- f) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;
- g) le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in proporzione alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha prestato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale titolo potranno anche essere destinate, sempre previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle azioni sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO VI RISTORNI

Articolo 19 Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'attribuzione di ristorni ai soci cooperatori, in conformità ai criteri stabiliti dal relativo apposito regolamento, che dovrà disciplinare tale istituto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

Nel caso in cui si voglia riconoscere ai soci il ristorno, la cooperativa dovrà comunque riportare separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci e le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non potranno eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci.

In considerazione delle categorie di soci ammesse dal presente Statuto, pertanto, il regolamento dovrà disciplinare il ristorno, consentendo all'Assemblea di riconoscerlo:

- per i soci lavoratori, quale integrazione delle retribuzioni, mediante una corresponsione riconosciuta proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa.

L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'emissione di nuove azioni di capitale.

TITOLO VII PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO

Articolo 20 Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore non inferiore ad Euro 25,80 né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori;
- b. dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle precedenti lettere c), d), e) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e conservato alle riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS 14 dicembre 1947 n° 1577, del titolo III del DPR 29 settembre 1973 n° 601 e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n° 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite del capitale sociale sottoscritto.

Articolo 21 Versamento delle quote sottoscritte

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dall'organo amministrativo.

Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate e subordinatamente all'espresso gradimento della cooperativa nei confronti dell'acquirente.

Articolo 22 Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero capitale sociale detenuto dal socio.

Il provvedimento deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione dei soci.

In caso di diniego dell'autorizzazione, si deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35.

Articolo 23 Bilancio e destinazione dell'utile

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, nei vari elementi e documenti che lo compongono, in conformità ai principi di legge e alla vigente normativa.

Gli amministratori devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici ed illustrare le ragioni delle decisioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci cooperatori.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli:

- a) nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904;
- b) nella misura del 3%, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative ai sensi dell'art. 11 Legge 31.1.92 n. 59;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 20, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904.

L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui attivi, al netto della quota di cui alla precedente lettera b) riservata al Fondo mutualistico, sia devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO VIII GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 24 L'Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti

soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo;
2. nomina l'organo amministrativo;
3. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
4. determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, ai sindaci e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
5. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
7. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

1. sulle modifiche dell'atto costitutivo;
2. sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei liquidatori;
3. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 25 Convocazione

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, da comunicare ai soci tramite lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza o tramite altro mezzo scritto idoneo a dimostrarne l'effettivo recapito e ricevimento da parte di tutti i soci almeno sei giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove previsti.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 26 Quorum deliberativo

In prima convocazione, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o

rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste maggioranze qualificate a norma di legge o del presente statuto e salvo che per deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno un quarto dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Per l'approvazione del regolamento di cui all'art. 18 e per l'eventuale adozione del piano di crisi aziendale previsto dallo stesso regolamento è necessario il voto favorevole dei soci lavoratori presenti o rappresentati in assemblea.

Articolo 27

Votazioni

Per le votazioni si procederà con il sistema dellaalzata di mano o per divisione. Per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Articolo 28

Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Per i soci speciali valgono le limitazioni di cui all'art. 9.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha da uno a tre voti, secondo quanto deliberato in sede di ammissione.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29

Svolgimento delle Assemblee

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio.

TITOLO IX
L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 30
Organo amministrativo

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di componenti, su decisione dei soci in sede di nomina. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente che lo sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei membri in carica. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Agli amministratori è affidata la gestione della società.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali preventivi con le relative relazioni; in occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli amministratori

illustrare ai soci i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendano intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c., e nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;

c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente statuto per sottoporli all'assemblea dei soci;

d) deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

f) deliberare sul conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;

g) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

i) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i compiti loro assegnati;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale.

In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2544 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Articolo 31

Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 32

Potere di rappresentanza della Società

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vicepresidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega loro conferita.

TITOLO X I CONTROLLI

Articolo 33

Revisione legale e Collegio Sindacale

La revisione legale è esercitata da un revisore unico o da una società di revisione. Tale attività può essere svolta dal Collegio sindacale se nominato. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 comma 1 del codice civile, ovvero per eventuale autonoma e facoltativa decisione della cooperativa, l'assemblea procede alla nomina di un Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.

L'assemblea nomina altresì il presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 34

Compiti del Collegio Sindacale

Ogni componente del collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti a meno che il controllo contabile non sia esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni: delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. Ove consentito dalla legge, anche in assenza del Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti può essere affidata ad un Revisore.

TITOLO XI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Articolo 35 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia fra soci e fra costoro e la Società, comprese quelle relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da e/o contro i soci, da e/o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti tra gli stessi, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Genova con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.lgs. 5/2003, nonché delle vigenti disposizioni in materia, le cui spese saranno sostenute pro capite in ragione delle parti interessate.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista dalla presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbi-

trale della Camera di Commercio che provvederà alla nomina dell'arbitro/arbitri.

TITOLO XII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 36 Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli anche fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 37 Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto al fondo mutualistico costituito dalla Lega Nazionale Cooperative ai sensi dell'art. 11 della Legge 59/92, dopo aver dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, come eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 o delle integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati ai sensi alla lettera d) del precedente articolo 23.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38 Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Articolo 39 Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Articolo 40 Inderogabilità delle clausole mutualistiche

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto agli articoli 4, 15, 20, 23, 37 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

F.TO: CANDELA Mauro

LUIGI CASTELLO NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 DLGS 235/2010 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Genova 2 in data 18/01/2018 n. 785

Atto esente da imposta di bollo